



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, con cui è stata effettuata, a favore degli interventi di cui all'Allegato 1 del decreto medesimo, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

VISTO l'articolo 1, comma 142, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 relativo alle modalità di monitoraggio attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2018, n. 360, emanato a seguito dell'intesa in Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 1 agosto 2018, con cui è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi elencati nell'Allegato 1 del predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, n. 86, in cui vengono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo il riparto delle risorse tra i Comuni di Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Catania;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2022, n.8 con cui, tra l'altro, è stato posticipato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2017, n. 587 e dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, n. 86;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2019, n. 607 con cui è stato definito il piano di riparto degli interventi presentati ai sensi dell' *"Avviso per l'accesso alle risorse del trasporto rapido di massa"*, elencati nell'Allegato 1 del predetto decreto;

VISTI i successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nn. 235, 350, 517 del 2020, con cui sono stati finanziati ulteriori interventi connessi alla procedura di cui sopra;

TENUTO CONTO che i succitati decreti n. 607/2019 e nn. 235, 350, 517 del 2020, fissavano al 31 dicembre 2022 il termine per conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui agli interventi finanziati;

TENUTO CONTO che nel 2022 questo Ministero ha esteso l'attività di monitoraggio già avviata degli interventi finanziati con i decreti n. 587/2017 e n. 86/2018, con l'inclusione degli interventi finanziati con i succitati decreti n. 607/2019 e nn. 235, 350, 517 del 2020;

CONSIDERATO che complessivamente, nel 2022, gli interventi finanziati con i succitati decreti hanno presentato un buon avanzamento delle attività, ma tuttavia risentono, per ragioni anche

esogene connesse sia al termine dell'emergenza sanitaria, sia all'incremento dei prezzi dovuto alla situazione internazionale, di ritardi rispetto ai cronoprogrammi originari;

CONSIDERATO che, con riferimento ai decreti n. 587/2017 e n. 86/2018, risulta che n.11 su n.29 interventi finanziati presentano, da ricognizione effettuata, tempistiche per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti non compatibili con il termine del 31 dicembre 2022, già prorogato;

CONSIDERATO che, con riferimento ai decreti n. 607/2019 e nn.235, 350, 517 del 2020, risulta che n.13 su n.17 interventi finanziati presentano, da ricognizione effettuata, tempistiche per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti non compatibili con il termine del 31 dicembre 2022;

VALUTATO che in ragione dei suddetti ritardi, molti Enti Beneficiari interessati hanno avanzato richieste di proroga del termine previsto per il conseguimento delle obbligazioni vincolanti;

VISTE le richieste formulate dagli Enti Beneficiari, dalle quali si rileva, in generale, la necessità di definire un nuovo termine, comunque non superiore a dodici mesi rispetto all'attuale;

RITENUTE condivisibili le motivazioni espresse nelle suddette richieste di proroga in relazione alle specifiche situazioni, nonché, in generale, in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e dell'incremento dei prezzi dovuto alla situazione internazionale;

VISTA l'intesa con la Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 21 dicembre 2022;

DECRETA

ART. 1

1. Il termine per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2017, n. 587 e dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, n. 86, già modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 14 gennaio 2022, n. 8, è fissato al 31 dicembre 2023;
2. Il termine per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2019 n. 607, e dell'articolo 1 commi 4,5 dei decreti nn. 235, 350, 517 del 2020, è fissato al 31 dicembre 2023;
3. La verifica del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ed il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

IL MINISTRO